



**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
NAUTICA E PESCA
SAN BARTOLOMEO**

REGOLAMENTO INTERNO

ART. 1 SCOPO DEL REGOLAMENTO.

Il regolamento è lo strumento atto a consentire la corretta gestione dell'Associazione Sportiva e normare il comportamento dei soci. Ogni Socio è quindi tenuto all'osservanza delle norme dello Statuto e del presente Regolamento.

Le modifiche del Regolamento sono proposte dal Direttivo direttamente o su suggerimento dei Soci ed entrano in vigore dopo l'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

ART.2 COMMISSIONE TECNICA.

La commissione Tecnica è composta dal Direttivo, si occupa delle questioni di natura tecnica, sia legate all'organizzazione delle gare di pesca, sia legate alla gestione degli ormeggi. Si esprime in merito alle richieste tecniche avanzate dai Soci, propone in merito all'assegnazione dei posti barca, emette il proprio giudizio su eventuali abusi ed inadempienze dei titolari d'ormeggio e suggerisce i provvedimenti amministrativi da adottare nei singoli casi. Indica le priorità manutentive e propone interventi per il miglioramento delle attrezzature portuali. La Commissione è autorizzata a salire a bordo delle imbarcazioni in caso di bisogno, anche senza l'autorizzazione del proprietario e di eseguire in qualsiasi momento la misurazione delle imbarcazioni. La Commissione si occupa anche di verificare la copertura assicurativa delle imbarcazioni dei soci all'ormeggio; per consentire tale verifica i soci sono tenuti a consegnare copia del certificato di assicurazione di cui sopra ogni anno entro il primo trimestre.

ART. 3 RICHIESTE D'AMMISSIONE A SOCIO.

Coloro che intendono associarsi devono inoltrare personalmente alla Segreteria dell'Associazione domanda scritta controfirmata da due Soci presentatori, con almeno due anni di anzianità, i quali si rendono garanti. E' facoltà insindacabile del Direttivo accettare o rifiutare la richiesta senza dover motivare l'eventuale decisione negata.

Le domande accettate sono inserite nella lista d'attesa in ordine cronologico di presentazione.

Il richiedente, informato dell'avvenuta accettazione a socio, deve entro il termine di quindici giorni effettuare il pagamento della quota associativa comunicatagli. Il mancato pagamento nei termini previsti comporta la decadenza dell'iscrizione a socio e la cancellazione dalla lista di attesa. **Tutti i nuovi Soci devono compilare il modulo prestampato completo di fototessera e copia assicurazione se assegnatari di ormeggio. I Soci che non forniscono la documentazione richiesta verranno richiamati con racc. A/R. In caso di persistente omessa comunicazione saranno sanzionati con l'espulsione dalla Società.**

ART. 4 NUOVE ASSEGNAZIONI

Rimane nella più ampia facoltà del Direttivo la gestione della disponibilità degli spazi acquei nell'area di concessione, variando le eventuali precedenze tra allargamenti, spostamenti e assegnazioni a nuovo.

I nuovi posti saranno assegnati rispettando l'ordine cronologico risultante dalle domande ed il parere della Commissione Tecnica e del Direttivo, interpellati per quanto di competenza, e compatibilmente con l'idoneità degli spazi disponibili. Il rinunciatario al posto d'ormeggio assegnato e tecnicamente idoneo verrà messo in coda alla lista di attesa.

All'atto dell'accettazione del nuovo ormeggio l'assegnatario dovrà versare il canone annuale più il

contributo di Primo Ingresso stabilito dal direttivo, entro 20 giorni lavorativi dalla data della comunicazione dell'avvenuta assegnazione dell'ormeggio. Trascorso tale periodo senza aver ricevuto il pagamento il Direttivo riterrà decaduta l'assegnazione del posto barca. L'imbarcazione dovrà essere ormeggiata entro 60 giorni dalla data dell'assegnazione; dopo tale periodo, salvo concordata proroga, verrà revocata l'assegnazione dell'ormeggio senza alcun rimborso di quanto corrisposto per l'ormeggio.

ART. 5 CANONE ANNUALE SOCIALE E DI ORMEGGIO.

Per i Soci assegnatari di posto barca l'importo da versare è comprensivo di :

1. Canone sociale
2. Canone ormeggio
3. Tessera F.I.P.S.A.S.

Gli assegnatari dei posti barca sono tenuti a corrispondere il canone sociale, di ormeggio, l'importo della tessera F1PSAS ed eventuali contributi straordinari (vedi art.6) in un'unica soluzione entro la data comunicata. In caso di mancato pagamento dell'importo dovuto entro la data comunicata, lo stesso sarà maggiorato del 25%, da saldare entro 30 giorni.

In caso di mancato pagamento del canone o dei contributi dovuti il Direttivo ha la facoltà di deliberare la radiazione del Socio, vedi art. 7.3 dello Statuto.

Il Socio espulso dall'Associazione deve lasciare libero immediatamente l'ormeggio.

In caso d'inottemperanza sarà perseguito a norma di legge (vedi art.12).

ART. 6 CONTRIBUTI STRAORDINARI.

L'Assemblea dei Soci su proposta motivata dal Direttivo può approvare la corresponsione di contributi straordinari finalizzati all'esecuzione di opere o all'esercizio di qualsiasi attività di interesse sociale e tutti i Soci sono tenuti a corrispondere quanto dovuto.

ART. 7 NON USO DELLA CONCESSIONE.

Il periodo di non uso continuato dell'ormeggio, ovvero assenza dell'imbarcazione dal proprio posto barca, oltre il quale avviene la revoca dell'assegnazione dell'ormeggio è fissato in 180 giorni. In caso di temporanea e programmata assenza dell'imbarcazione dall'ormeggio, per un periodo maggiore di 10 giorni, il proprietario assegnatario del posto barca è tenuto a comunicare l'assenza alla Segreteria o al Direttivo. Il Direttivo può disporre che gli ormeggi lasciati temporaneamente liberi vengano concessi a Soci in lista d'attesa che ne abbiano fatto richiesta. I nuovi assegnatari temporanei saranno responsabili per eventuali danni provocati e dovranno corrispondere un canone giornaliero stabilito dal Consiglio Direttivo.

ART. 8 ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE.

Gli utenti assegnatari devono ormeggiare nei posti barca concessi esclusivamente le unità da diporto descritte nell'atto d'assegnazione. Le imbarcazioni non possono in nessun caso essere sostituite con altre, anche se di dimensioni inferiori o uguali, senza la formale preventiva autorizzazione della Commissione Tecnica e del Direttivo.

Non sono ammesse nello specchio acqueo sociale imbarcazioni di Soci adibite ad attività con fini di lucro.

È vietato qualsiasi cessione a terzi dell'uso dell'ormeggio e dell'imbarcazione, anche se a titolo gratuito e/o temporaneo.

La violazione di quanto sopra esposto comportano la revoca dell'assegnazione del posto barca.

Il titolare dell'ormeggio deve essere reperibile ed è tenuto a comunicare tempestivamente alla Segreteria, per iscritto o personalmente, le variazioni d'indirizzo, numero di telefono ed e-mail. In caso



di rinuncia o revoca dell'ormeggio, l'assegnatario non ha diritto ad alcun rimborso dei canoni e dei contributi versati.

ART. 9 NORME DI COMPORTAMENTO.

1. L'Associazione non ha alcun obbligo di sorveglianza o custodia delle imbarcazioni ormeggiate, pertanto non saranno imputabili all'Associazione danni, furti, incendi, manomissioni, atti vandalici o danni causati da eventi atmosferici patiti dalle imbarcazioni ormeggiate.
2. L'assegnatario deve adottare tutte le regole marinarie e le cautele necessarie per evitare di arrecare danni alle altre imbarcazioni ed alle opere portuali.
3. Gli impianti d'ormeggio devono essere installati a regola d'arte e mantenuti in piena efficienza; eventuali rotture di tiranti subacquei devono essere tempestivamente comunicate all'Associazione.

È VIETATA L'IMMERSIONE A PERSONE NON AUTORIZZATE DALL'ASSOCIAZIONE.

4. Le imbarcazioni all'ormeggio devono essere munite di idonei parabordi.
5. È vietato installare sui moli qualunque accessorio senza il consenso del Direttivo.
6. È vietato passare per le imbarcazioni altrui per raggiungere la propria salvo casi d'emergenza o esplicito consenso del proprietario.
7. Nelle manovre nello specchio acqueo, in entrata ed in uscita dal porto, i soci devono procedere a minima velocità.
8. Gli assegnatari d'ormeggio sono tenuti a denunciare spontaneamente ed a rifondere ogni danno arrecato alle strutture di banchina o alle altre imbarcazioni per fatto proprio o altrui.
9. Ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi ed in particolare nel caso di recidività o di rifiuto di risarcimento del danno causato sarà revocata l'assegnazione dell'ormeggio con effetto immediato.
10. L'imbarcazione deve essere tenuta in condizioni di pronta navigazione e di decoro.

ART. 10 SCAMBIO DEI POSTI D'ORMEGGIO, SPOSTAMENTI.

Le richieste scritte, volte ad ottenere l'autorizzazione allo scambio dei rispettivi posti d'ormeggio, dovranno essere presentate da ciascuno degli assegnatari interessati e sottoscritte reciprocamente. Le richieste saranno trasmesse per competenza alla Commissione Tecnica che esprimerà il proprio formale parere in merito. L'autorizzazione potrà essere concessa solo nel caso che le dimensioni dei natanti interessati lo consentano e che lo scambio non costituisca pericolo per le altre imbarcazioni o la navigazione. Gli scambi d'ormeggio o gli spostamenti non debitamente autorizzati comporteranno la revoca delle assegnazioni degli ormeggi ai responsabili interessati.

La Commissione Tecnica per motivi oggettivi di organizzazione o di sicurezza e con l'approvazione del Direttivo, ha la facoltà di cambiare in qualsiasi momento le disposizioni di ormeggio assegnato e nessun Socio può rifiutare il cambio.

Lo spostamento deve essere eseguito dal proprietario mentre le eventuali spese sono a carico dell'Associazione. Qualora il proprietario rifiuti lo spostamento o non si presenti quando convenuto, lo spostamento avverrà d'ufficio e le eventuali spese saranno a carico del proprietario.

ART. 11 MUTAMENTI DI PROPRIETÀ DELL'IMBARCAZIONE.

Nel caso di messa in vendita dell'imbarcazione il titolare dell'ormeggio deve preventivamente darne comunicazione alla Segreteria; l'avviso di messa in vendita verrà esposto nella bacheca della Società per 30 giorni, consentendo così la prelazione d'acquisto ai soli Soci non già titolari di ormeggio, fatta eccezione per il caso di allargamento, vedi art.13. del presente regolamento.

Dopo tale periodo il Socio potrà vendere l'imbarcazione ai non soci sempre previa comunicazione alla Segreteria. L'ammissione dell'acquirente a nuovo Socio non è automatica, sarà altresì posta al vaglio del consiglio direttivo, vedi art.3 del presente regolamento. Il venditore dovrà rilasciare una dichiarazione



scritta di rinuncia dell'ormeggio a favore del nuovo proprietario. Non sono ammesse procure.

Ogni nuovo Socio subentrante dovrà versare un contributo di primo ingresso come indicato all'art.4 del presente regolamento.

Sono esenti dal pagamento della quota di primo ingresso i soli subentri per successione ereditaria diretta (primo grado diretto di parentela). Nel caso di successione ereditaria l'avente diritto è tenuto a presentare la domanda di subentro entro sei mesi dall'evento.

ART. 12 RIMOZIONI E RECUPERO IMBARCAZIONI.

Qualora per abusi, morosità o inosservanze in genere sia emessa un'ingiunzione di sgombero di un ormeggio ovvero in seguito a revoca dell'assegnazione del posto barca, l'imbarcazione interessata dovrà essere rimossa dall'ormeggio entro i tempi fissati nei provvedimenti. In caso di inottemperanza sarà provveduto d'ufficio con ingiunzione giudiziaria e le spese saranno addebitate al contravventore.

La rimozione d'ufficio avverrà altresì ogni qualvolta non fosse possibile notificare al proprietario del natante l'ingiunzione di sgombero per cause non dipendenti dalla Società (imbarcazioni non iscritte, assenza del domicilio, mancato ritiro della comunicazione di sgombero, altre) o qualora l'imbarcazione ormeggiata rappresenti immediato pericolo per le altre imbarcazioni, per gli impianti d'ormeggio, per le opere portuali o costituisca pregiudizio alle manovre di entrata/uscita ed alla navigazione in genere. Gli interventi di rimozione saranno effettuati sentita la Commissione Tecnica, il rimessaggio delle imbarcazioni sarà interamente a carico del proprietario.

L'imbarcazione che per qualsiasi causa affondi nel posto d'ormeggio dovrà subito essere recuperata dal proprietario a sue spese.

Qualora il proprietario non provveda al recupero questo sarà effettuato da parte dell'Associazione con addebito di ogni spesa sostenuta.

ART. 13 SOSTITUZIONE DELLE IMBARCAZIONI E ALLARGAMENTO.

Qualora l'assegnatario di un ormeggio intenda sostituire l'imbarcazione o richiedere un allargamento d'ormeggio, dovrà presentare apposita domanda alla Segreteria. Le domande pervenute saranno registrate e processate in ordine cronologico, quindi valutate dalla Commissione Tecnica, che si esprimerà in merito.

Qualora ci siano più richieste per la variazione delle dimensioni dell'imbarcazione o di spostamento i criteri di precedenza saranno l'anzianità d'iscrizione dei soci, la partecipazione agli eventi sportivi, la continuità nell'uso dell'imbarcazione, la disponibilità del socio a contribuire per il bene della Società.

A richiesta accettata e comunicata per iscritto al Socio richiedente questo ha 60 giorni di tempo per effettuare l'operazione richiesta. Eventuali proroghe potranno essere concesse dal Direttivo sentito il parere della Commissione Tecnica. Il socio che richiede un allargamento dello specchio acqueo sarà tenuto a versare una quota definita dal Direttivo proporzionale all'allargamento.

I Soci già assegnatari di ormeggio sono autorizzati ad acquistare imbarcazioni nell'ambito del nostro porticciolo al fine di creare spazi fruibili per i propri allargamenti sempre previa autorizzazione della Commissione Tecnica e del Consiglio Direttivo. In questo caso l'imbarcazione acquistata deve essere rimossa entro 30 giorni, lo spazio eccedente l'allargamento ritorna in Concessione alla Società. La rimozione della barca acquistata ed i relativi ormeggi saranno a carico esclusivo del Socio acquirente.

La sostituzione non autorizzata dell'imbarcazione comporta la revoca dell'assegnazione dell'ormeggio.

ART. 14 PROVVEDIMENTI SANZIONATORI.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e nello Statuto porterà alla decadenza dall'assegnazione dell'ormeggio e la radiazione dall'Associazione. Il Socio espulso potrà agire



come indicato nello Statuto.

ART. 15 CONTROVERSIE.

Eventuali controversie tra Soci saranno demandate al Direttivo e qualora necessario potranno adire come indicato nello Statuto. L'A.S.D. Nautica e Pesca San Bartolomeo non si assume alcuna responsabilità nei rapporti tra titolari di posti barca, ritenendosi inoltre manlevata da qualsiasi controversia legale dovesse sorgere in merito tra dette parti.

ART. 16 INFRAZIONI E ABUSI.

Le inosservanze alle norme del presente Regolamento e dello Statuto non risolvibili in seno alla società, potranno esser perseguite per vie Legali.

